

Citta' metropolitana di Torino

83S13- D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015 – domanda in sanatoria in data 19/12/2000 del Consorzio Irriguo “Bialera Appiotti” e domanda di rinnovo in data 28/01/2002, dell’antico riconoscimento di derivazione d’acqua dal Torrente Angrogna in Comune di Torre Pellice ad uso irrigazione orti e giardini.

Pratica prov. 83S13 Cod. Utenza TOA10769 ASSENSO

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 7038 del 22/12/2021; Codice Univoco: TO-A-10769

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

1. di assentire al Consorzio Irriguo “Bialera Appiotti”, C.F. n. 94517420017 con sede legale in Luserna San Giovanni Via Ciaperassa n. 29, il rinnovo del riconoscimento di antico diritto di derivazione d’acqua dal Torrente Angrogna nel territorio del Comune di Torre Pellice già assentito con D.M. LLPP 1219 del 22/01/1934, rispettivamente in misura di litri/sec massimi 43,00 dal 15/04 al 15/10 e litri/sec massimi 14,00 nella restante parte dell’anno e, quindi, litri/sec medi 28,00, nei limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
2. di approvare il disciplinare sottoscritto in data 14/12/2021 rep. n. 136 allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale”;
3. di accordare il rinnovo del riconoscimento di antico diritto per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 31/01/2002, data di scadenza del riconoscimento di antico diritto che si rinnova salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
4. di accordare il riconoscimento subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, del canone annuo dovuto in ragione del prelievo di cui al precedente punto 1), aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
5. che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall’attività di monitoraggio ambientale effettuata nell’ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d’acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l’eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all’interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall’art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;
7. di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 14/12/2021

"(... omissis ...)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 240 l/s (DMV base).

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale, nonché delle eventuali evoluzioni e dal Piano di Gestione Idrografico del Bacino del Po e delle sopravvenute normative in materia.

(... omissis ...)"